MEDICINA LEGALE

Rosa Maria Gaudio
RCU Medicina Legale
Università degli Studi di Ferrara

“LA SALUTE E’ UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, E NON SOLAMENTE L’ASSENZA DI MALATTIA O INABILITA”

(fonte: O.M.S.)

Quindi, una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.

Art n° 32 della Costituzione**, in vigore dal 1 gennaio 1948,**

- "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*
- *Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".*

Legge 23.12.1978, n. 833 Art. 1 (I principi)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

legge 23-12-1978 N. 833

- Tra gli obiettivi principali della legge si ricorda:
- la formazione di una coscienza sanitaria sulla base di una adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità,
- la promozione della salubrità dell'ambiente naturale di vita e di lavoro,
- la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del SSN.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 1

La tutela della salute come *diritto fondamentale dell'individuo* ed interesse della collettività è garantita nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, *attraverso il S.S.N.* quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali

Legge Regionale E.R. 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale)

- Art.1 Il S.s.r. è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del S.s.n. e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 1 del d..lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI

- **Art. 50 c.p.**

Consenso dell'avente diritto: Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

- **Art. 610 c.p.**

Violenza privata: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

BASTANO?

FONTI DEL CONSENSO AGLI ATTI SANITARI
per la
TUTELA DELLA SALUTE

- Art. 32 COST. (2° comma)
- Art. 33 Legge N.833/1978
- CONVENZIONE DI OVIEDO (artt. 5-9)

ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

Principio costituzionale (art. 32 Cost., 2° comma)

…Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL CONSENSO

COMUNICAZIONE

informazione

COMUNICAZIONE

CONSENSO

… ma la comunicazione non si interrompe ..

MOMENTI FORMALI DI ESPRESSIONE DEL CONSENSO DA PARTE DI SOGGETTI “CAPACI”

1. INFORMAZIONE : da parte di chi?
2. ESPRESSIONE DEL CONSENSO : a chi?
3. DOCUMENTAZIONE : in che modo?

La Responsabilità Penale

- Equivale all'obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato (fattispecie già prevista dal codice); è personale e non è trasferibile a terzi.
- Questa responsabilità può assumere due forme dolosa o colposa, secondo l'intenzionalità dell'agente; commissiva od omissiva, secondo che si realizza un'azione positiva prevista dalla norma penale oppure si realizza un'azione negativa prevista dalla norma penale; riguarda i liberi professionisti e i dipendenti pubblici;
- Si configura un reato comune quando il precetto penale fa riferimento a "chiunque";
- Si configura un reato proprio quando il precetto penale fa riferimento a soggetti che rivestono una determinata qualità o si trovano in una determinata situazione, come la falsità ideologica in certificato medico o l'omissione del referto.

Alcuni spunti normativi:

- L’**art. 40 del codice penale dispone che**
- “Rapporto di causalità
  Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

art. 41 c.p

- - concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti
- dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità ....
- concausa: condizione necessaria ma non sufficiente
- occasione: minima causa, ultima, sostituibile non sufficiente, non necessaria;

Criteriologia medico legale in tema di causalità materiale:

- criterio cronologico (post hoc ergo propter hoc)
- indizione non fattore probabotorio
- (p. es. in caso di decessi immediati, tenere conto della latenza necessaria per il manifestarsi dei fenomeni morbosi)

Criteriologia medico legale in tema di causalità materiale:

- criterio topografico corrispondenza tra sede della lesione e sede di applicazione dell'energia vulnerante
- malattie - traumatiche: effetto di causa lesiva meccanica
- meta-traumatiche: in rapporto + o – diretto con il trauma
- para-traumatiche: richiedono una successione di fenomeni morbosi subentranti legati ad unica causa;

Criteriologia medico legale in tema di causalità materiale:

- Criterio di adeguatezza lesiva
- indagine sui caratteri qualitativi (modali)
- quantitativi (misurabili) del trauma
- qualitativi: tipo del trauma e modalità di applicazione (idoneità generica)
- quantitativi: intensità, estensione, “concentrazione” dell’applicazione (proporzionalità)
- (idoneità p.d.)
- lesività energia: - fisica : meccanica, barica, termica, elettrica, elettromagnetica, da energia radiante;
- - chimica p.d., biochimica, combinata
- - biodinamica

Criteriologia medico legale in tema di causalità materiale:

- Criterio della continuità fenomenologia (o della sindrome a ponte)
- ricorrenza fenomeni morbosi nell0intervallo tra applicazione energia lesiva e piena manifestazione malattia
- intervallo libero

Criteriologia medico legale in tema di causalità materiale:

- Criterio di esclusione
- Stato anteriore inesistenza fenomeni premortosi, morbosi
- Insussistenza di altri fattori - patologici naturali;
- - lesivi ed azione: - contestante
- - successiva

Criteriologia medico legale in tema di causalità materiale:

- – Criterio Epidemiologico
- individuazione dell'antecedente "causale"
- antecedenti indifferenti
- condizionali
- causali
- la causa di un fenomeno è l'antecedente o la riunione degli antecedenti di cui il fenomeno è invariabilmente ed incondizionatamente la conseguenza (Stuart Mill)
- "conditio sine qua non" (equivalenza delle cause)
- "id quod plerumque accidit" (causalità adeguata)

Corte Suprema di Cassazione
Sentenza n. 30328 del 11 settembre 2002

Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insediato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici.

Art.43 elemento psicologico del reato.
Il delitto

- È doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza delle propria azione o omissione
- È preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
- E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le lesioni personali **sono previste dagli articolo 582 (forma dolosa) e 590 (forma colposa)**
del Codice Penale:

- Art. 582: “chiunque cagiona a qualcuno una lesione personale, dal quale deriva malattia del corpo o della mente, è punito con le reclusione da 3 mesi a 6 anni”
- Art. 590: “chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a lire 600.000 (309,87€).

- ***lesioni personali lievissime***, che si hanno quando la durata della malattia non è superiore a 20 giorni;
- ***lesioni personali lievi***, che si hanno quando la durata della malattia è superiore a 20 giorni ma non superiore a 40;

- ***lesioni personali gravi***, che si hanno quando la durata della malattia supera i 40 giorni, la malattia ha messo in pericolo di vita la persona offesa o le ha causato indebolimento permanente di un senso o di un arto (art. 583 c.p.);
- ***lesioni personali gravissime***, che si hanno quando dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583 c.p.).

la malattia

- “uno stato anomalo dell’organismo in via di evoluzione, con o senza alterazioni anatomiche appariscenti, ma accompagnato da disturbi funzionali, locali o generali, dipendenti sia dall’azione di un agente lesivo, sia dalla reazione di difesa e di riparazione da parte dell’organismo” (Leoncini).

- Omicidio ....
- Infanticidio
- Legge n. 194
- Violenza (maltrattamenti in famiglia, stalking, mobbing ...)

La responsabilità Civile

- Equivale all'obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato; è trasferibile a terzi, es. Compagnie di assicurazioni
- La resp civile comporta l'obbligo di riparare economicamente un danno causato a seguito di un comportamento antigiuridico e colpevole, contrario al cod.civile.
- La responsabilità civile non grava su interessi pubblici, come quella penale, bensì su interessi privati, anche se a volte è possibile ricadere in un illecito che è contemporaneamente civile e penale.
- Non tutte le attività illecite generano però una responsabilità civile; è necessario che oltre all'azione contraria ad una norma di legge si realizzi anche un danno.

L’art. 1176 diligenza nell’adempimento

1) Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

2) nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Il diritto è senza «genere»!

- E' possibile ipotizzare una prestazione inadeguata allorquando il professionista decide per una prestazione terapeutica non considerando le differenze di genere?
- Ma la Cassazione riporta l'applicazione della linea guida al paziente superando di fatto il «genere»!
- Prevedibilità ed appropriatezza terapeutica (protocolli)
- Perdita di chances

Responsabilità civile(1)

- Illecito civile: la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità contrattuale
- La valutazione del danno e il risarcimento
- Dal risarcimento delle conseguenze economiche al riconoscimento del danno biologico e al danno esistenziale

Danno biologico

- E’ la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica.

- Il danno biologico[1] o danno alla salute viene in considerazione anche in totale assenza di un danno patrimoniale o di un illecito penale, esso è espressione del diritto alla salute e come diritto inviolabile di rilevanza costituzionale (art. 32) va sempre risarcito nel momento in cui viene leso; la sua rilevanza emerge allorquando vi è un danno all'integrità psicofisica di un individuo

- [1] Corte Costituzionale sentenza n° 84 del 1986 “Individuazione del contenuto del danno biologico e la sua conseguente differenza dal danno morale o patrimoniale”

La giurisprudenza ha indicato come sintomi dell'esistenza di un danno biologico le seguenti modificazioni: aspetti dinamico-relazionali e specifici del leso

- modificazione dell'aspetto esteriore, ossia dei caratteri morfologici della persona;
- riduzione dell'efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità di utilizzare il proprio corpo;
- riduzione della capacità sociale, ossia dell'attitudine della persona ad affermarsi nel consorzio umano mediante la sua vita di relazione con gli altri;
- riduzione della capacità lavorativa generica, ossia dell'attitudine dell'uomo al lavoro in generale;
- perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà di scelta del lavoro;
- maggior fatica nell'espletamento del proprio lavoro, senza perdita di guadagno;
- usura delle forze lavorative di riserva, quando non renda necessario il prepensionamento.

- Tabelle

Danno patrimoniale

- E’ quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un danno economico. Viene risarcito ai sensi dell’art 2043 del codice civile
-

il danno emergente
il lucro cessante

- Ad es., un danno psico-fisico può comportare l'astensione da un'attività per un certo periodo di tempo, durante il quale la persona danneggiata non è in grado di percepire il profitto o lucro che deriva da tale attività: si parla quindi di lucro cessante.
- Oppure la persona danneggiata è costretta a spendere denaro per le cure che si rendono necessarie(farmaci,terapie,protesi,assistenza,ecc) in tal caso si realizza il danno emergente.

Danno morale

- E’ rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subite. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.
  Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata.

Danno esistenziale

- Questo tipo di danno attiene alla tutela “delle attività realizzatrici della persona” ossia la modificazione della vita quotidiana arrecata, in senso peggiorativo, dall’evento lesivo. Si differenzia dal danno patrimoniale in quanto non attiene ai profili patrimoniali; si distingue dal danno biologico, perché quest’ultimo postula un accertamento medico; si differenzia dal danno morale in quanto consiste in un’alterazione della vita quotidiana e non a un patema vissuto. Questo tipo di danno può colpire gli affetti familiari (lesione invalidante del congiunto...), il mondo del lavoro (azioni conseguenti a mobbing...)

- Valutazione dell’inabilità a fini
- Di risarcimento/indennizzo INAIL
- Di riconoscibilità invalidità lavorativa INPS (attitudini confacenti)
- Assicurativa privata (RCA auto)
- Invalidità civile .... cefalea

Mobbing:
Volendo riprendere il quesito posto dall'Ill.mo sig Giudice, si mettono in luce alcuni punti fondamentali:

- ***"collegati e derivanti dalle circostanze e dal rapporto di lavoro come risultanti in atti ... riconducibile alle circostanze di lavoro, all'ambiente di lavoro, alle azioni ed ai comportamenti subiti in ambiente di lavoro e messi in atto dalla società convenuta e dal suo legale rappresentante, accertando altresì la sussistenza del nesso causale e/o la compatibilità tra il danno alla sfera psichica, psicologica e morale ed il rapporto lavorativo ed i predetti eventi ed azioni subite in ambiente di lavoro e nel corso della attività lavorativa ...***
- ***se la ricorrente ha sofferto e se soffra ancora ed in quale misura di disagio psichico e di disturbi depressivi e/o ansiosi ... ed accerti in ogni caso se la ricorrente ha subito un danno biologico ... infine, accerti se la ricorrente presenti conseguenze di carattere permanente e quantifichi il danno biologico derivato alla ricorrente e gli eventuali periodi di inabilità permanente e temporanea***

- *Le modalità con le quali viene riferito l'evolversi dell'approccio del titolare dell'azienda alla sig.na .... assumono connotazioni peculiari della fattispecie ormai nota come "mobbing" spinto ormai nelle sue fasi più avanzate ... omissis ... Nelle fasi descritte da Ege ... omissis ... è facilmente riconoscibile il percorso che ha condotto al licenziamento la sig.na ... ; percorso durante il quale la risposta emozionale della ragazza – col trascorrere dei mesi – ha assunto connotazioni sempre più convergenti verso un disturbo post-traumatico da stress (PTSD) ... omissis ... ampia parte dei parametri necessari per la caratterizzazione tipologica (azione "mobizzante") trovano puntuale riscontro nella fattispecie, confermando l'ipotesi che le modalità, riferite dalla sig,na ..., mediante le quali il titolare dell'azienda ha orientato le azioni persecutorie, sono ampiamente ridondanti per riconoscerne una precisa dignità eziopatogenetica nel determinismo di una PTSD. Certamente il quadro attuale osservato non è riconducibile a un disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Tuttavia, è da notare che la documentazione specialistica psichiatrica, antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro nel cui contesto si realizzarono azioni vessatorie, comprova che la risposta emozionale della sig.na ... era all'epoca sconfinata entro tale sfera diagnostica ... omissis ... nella quale – per fortuna e solo dopo il licenziamento, ovvero successivamente all'allontanamento dei fattori che hanno causato e sostenuto le forti reazioni emozionali – possono essere rinvenuti i sintomi manifestati ... omissis ...*

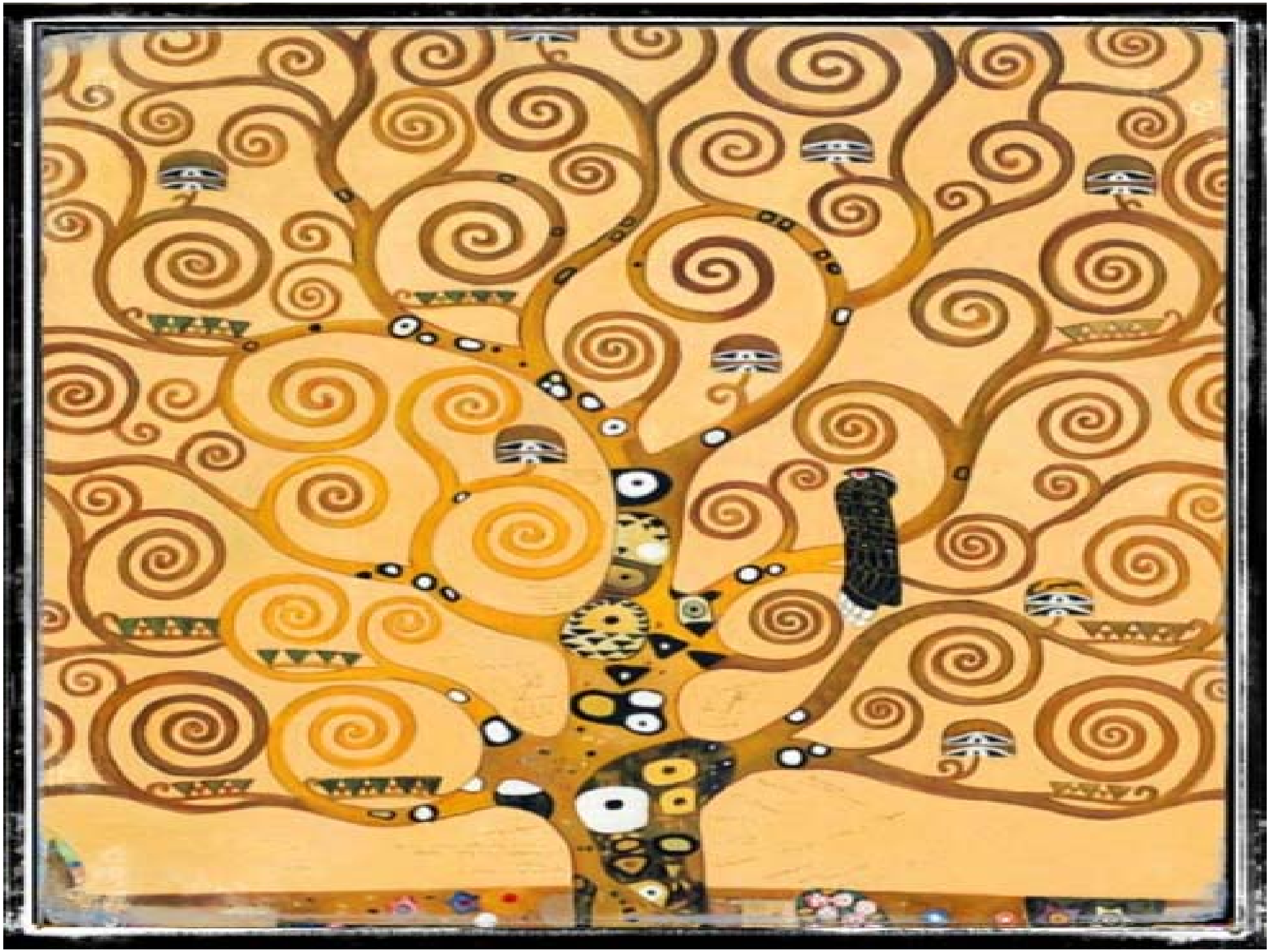

INDISPENSABILE:

RICONOSCERE DA PARTE DEGLI OPERATORI

GLI INDICATORI DELLA POSSIBILE VIOLENZA

Alcuni dati…

- La violenza si manifesta 10 volte più frequentemente di quanto non sia percepita dai medici del Pronto Soccorso *(Feldhaus K.2002)*
- Il 77% dei medici generici, il 69 % dei medici di PS non hanno mai sospettato, durante la loro carriera professionale, una situazione di violenza domestica *(Gonzo 1997)*

Il nostro punto di vista non dovrebbe essere limitato solo alla violenza dichiarata ma dovremmo ampliare la nostra sensibilità per capire anche la violenza non esplicitata

La violenza di genere sulle donne

La violenza contro le donne è considerata dalla comunità internazionale una violazione dei diritti umani già dal 1993, anno in cui all'esito della II Conferenza mondiale sui diritti umani viene adottata la Dichiarazione di Vienna, che esplicitamente riconosce la violenza come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne. Relazioni di potere asimmetriche che hanno portato nel corso dei secoli gli uomini alla dominazione e alla discriminazione delle donne, impedendone il pieno progresso sociale e culturale, oltre che il pieno godimento dei diritti.

Conseguenze delle violenza sulla salute delle donne (OMS)

Fisiche	Sessuali e riproduttive	Psicologiche e comportamentali	Mortali
• Lacerazioni e abrasioni • Contusioni ed ematomi • Fratture • Lesioni toraco-addominali • Fibromialgie • Sindrome da dolore cronico • Sindrome del colon irritabile • Cefalee persistenti	• Malattia infiammatoria pelvica • Sterilità • Disturbi ginecologici • Disfunzioni sessuali • Aborto • Malattie a trasmissione sessuale • Gravidanze indesiderate	• Depressione e ansia • Disturbi dell'alimentazione e del sonno • Fobie e attacchi di panico • Sindrome da stress post-traumatico • Disturbi psicosomatici • Scarsa autostima • Abuso di alcool e droghe • Comportamenti autolesionistici	• Omicidio • Suicidio • Mortalità legata all'AIDS

La linea guida è tarata soprattutto sulla violenza sessuale ma le norme di comportamento sono applicabili a tutte le forme di violenza di genere che possiamo vedere in Pronto Soccorso generale

Modello Operativo Azienda Ospedaliera Universitaria Ferrara

Impegno Azienda Ospedaliera-Universitaria	▪ Prendersi cura della donna che ha subito violenza ▪ Garantire riservatezza, disponibilità all'ascolto, testimonianza del fatto accaduto ▪ Garantire assistenza medica con valutazione delle condizioni generali ▪ Ottemperare agli obblighi di rilevamento delle "prove" del fatto accaduto

MODALITA' OPERATIVE

Donna che si presenta al medico dopo violenza sessuale

ACCOGLIENZA

Anamnesi
- Circostanze dell'aggressione
-Modalità della violenza
- Cosa è successo al momento della violenza alla visita attuale (cambio indumenti, lavaggi ...)

Visita medica

Esame obiettivo generale
- Stato di coscienza
- Condizioni fisiche
- Condizioni psichiche
- Descrizione lesioni
- Eventuali foto

Repertazione:
- slip
- vestiti se macchiati
- capelli e peli
- detriti, foglie ...

Esame obiettivo ginecologico:
- grandi e piccole labbra
- perineo
- forchetta
- imene (forma, margini, sangue ed ecchimosi)
- vagina
- collo
- utero ed annessi
- ano (aspetto bordi, fissurazioni, sangue, ecchimosi, iono sfintere

Esami da effettuare

Prelievi per ricerca spermatozoi e DNA

- cute
- genitali esterni
- fornici vaginali
- canale cervicale
- ano
- cavo orale
- scraping subungueale

Batteriologico vaginale

Prelievi ematici:
- Lue
- HbsAg
- HCV
- HIV
- Ab anti Clamidia

Esami tossicologici:
- Urine
- Sangue
- Capelli

Test di gravidanza

Eseguire profilassi MST (Unica dose)
Es: - Ceftriazone 250 mg. (i.m.)
- Azitromicina 1 gr. (per os)

Ev. profilassi post Esposizione da HIV

Eventuale Contraccezione post coitale

In base al racconto della donna

EVENTUALE DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

SE LA DONNA PUO' ESSERE DIMESSA...

- *Fornire l'indirizzo e il recapito telefonico del Centro Antiviolenza , spiegando il tipo di aiuto che può essere fornito.* ***NON*** *è sufficiente fornire l'opuscolo senza spiegazioni. In casi particolari contattare direttamente le operatrici del Centro per chiedere appuntamenti antic*

- *Informare sulla possibilità, allegando il certificato m con relativa prognosi, di procedere a querela di parte entro 3 mesi (6 per la violenza sessuale e lo stalking), salvo i casi procedibili d'ufficio.*

I NOSTRI DATI

2012

TOTALE: 153

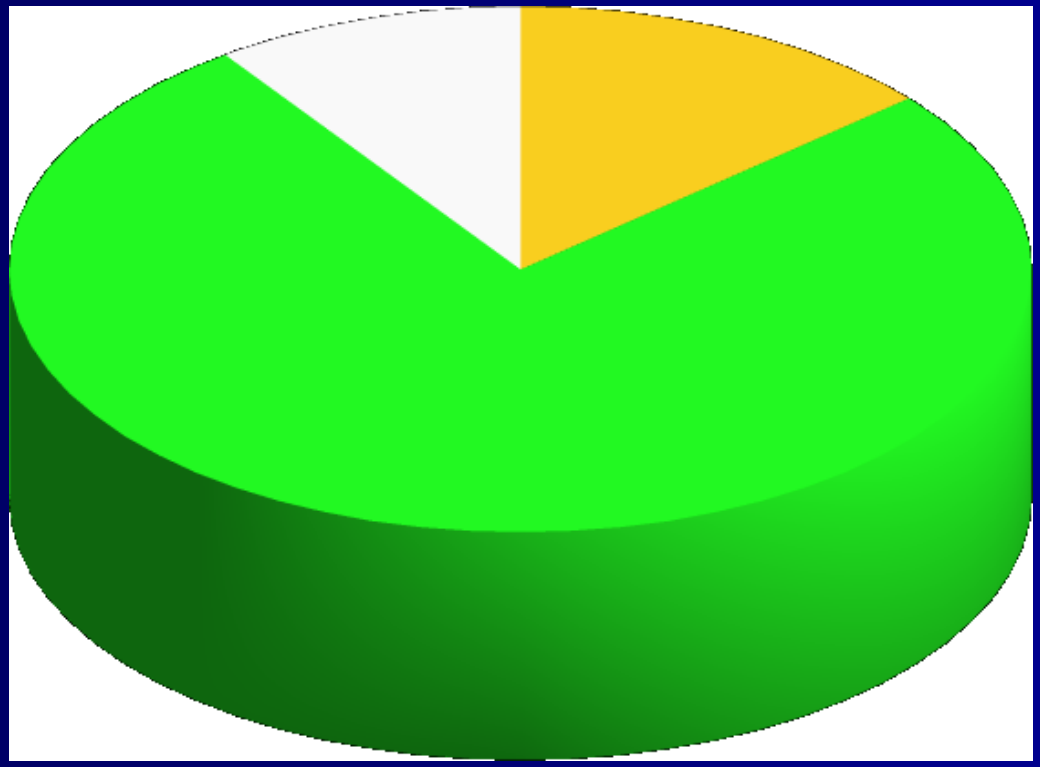

CODICI BIANCHI 15
CODICI VERDI 117
CODICI GIALLI 21

2013

TOTALE 147

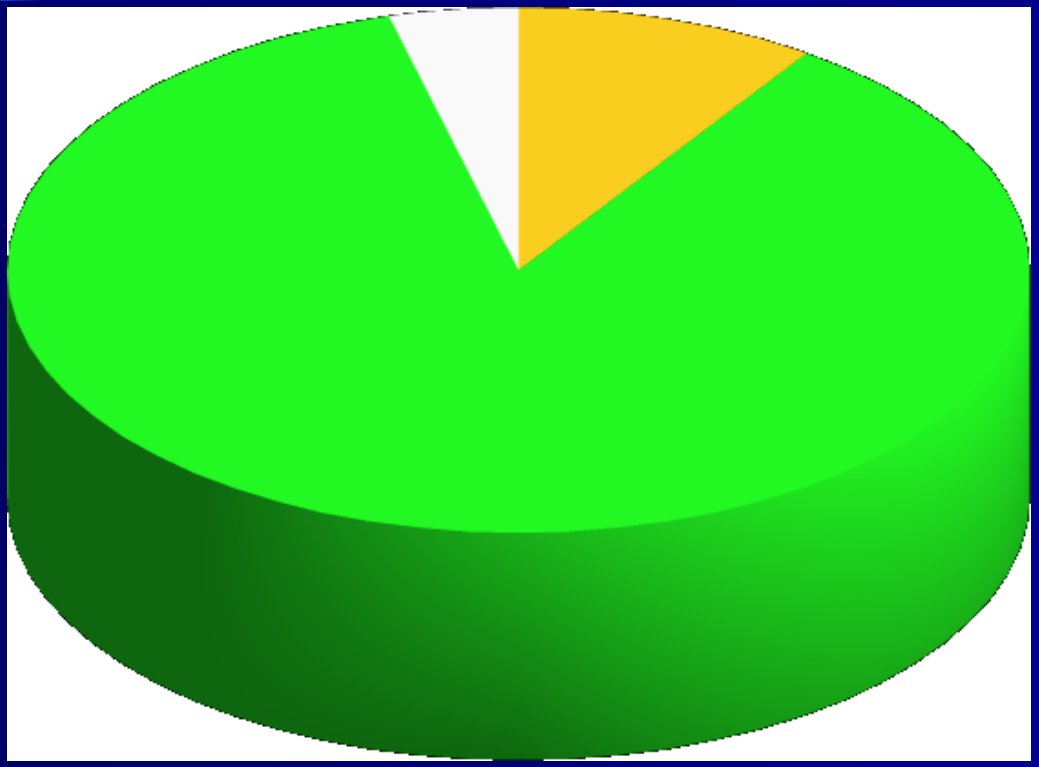

CODICI BIANCHI 6
CODICI VERDI 127
CODICI GIALLI 14

SU UN TOTALE DI 300 DONNE...

- 37% sono straniere
- In molte anamnesi: opera terzi
- In 9 casi la prognosi è stata >21 giorni ma in molte pratiche manca la prognosi
- 2 casi di violenza sessuale
- Ricoveri: 3 in Case di Cura, 1 in Medicina Interna, 1 in Chirurgia, 1 in Ortopedia, 1 in Chirurgia Maxillo-Facciale, 2 in Ostetricia-Ginecologia, 6 in OBI
- 1 Decesso
- Indicazione al recapito del centro antiviolenza in 10 casi

FENOMENOLOGIA

I fenomeni considerati violenza contro le donne hanno natura diversa, e possono mutare e aumentare nel tempo. Tra queste attualmente consideriamo violenze nelle relazioni di intimità :

le violenze sessuali dentro e fuori la famiglia;

le molestie sessuali sul luogo di lavoro, a scuola,

nello sport e nello spazio pubblico;

i comportamenti persecutori (stalking);

la prostituzione forzata e il traffico di esseri umani;

le mutilazioni genitali;

gli aborti selettivi e le sterilizzazioni forzate ;

l'abbandono e la mancanza di cure di bambine

i femminicidi spesso ad opera di partner presenti o passati, o di familiari,

i femminicidi a causa d'onore o in relazione alle doti;

le lesioni gravissime prodotte dal lancio di acido

Conseguenze e impatto della violenza di genere sulle donne

Secondo il rapporto OMS 2012, le donne che subiscono violenza hanno il doppio della possibilità di quelle che non la subiscono di incorrere in depressione e hanno l'1.5% di possibilità in più di venire contagiate da HIV. Sono inoltre documentate da numerosi studi,conseguenze indirette della violenza, mediate dallo stress, che hanno ricadute sulla salute mentale e sulla capacità cognitiva della donna, e danno origine a malattie cardiovascolari, ipertensione, disordini gastrointestinali, malattie croniche e diabete.

Oltre alle risposte di tipo biologico da parte di un fisico sottoposto a forte stress, la violenza può essere la causa, anch'essa documentata dal rapporto OMS, dell'abuso di alcol, farmaci,tabacco e altre droghe.

Violenza in gravidanza

Particolarmente gravi, benché diffusi, sono i comportamenti violenti agiti dal partner durante la gravidanza della donna: nel mondo una donna su quattro è vittima di una forma di violenza in gravidanza; il 30% dei maltrattamenti contro le donne ha inizio durante la gestazione; in più del 90% dei casi il maltrattante è il partner o l'ex. Dopo l'incidente stradale, la violenza fisica rappresenta la seconda causa di traumi durante la gravidanza. Secondo la ricerca dell'Istat 2006 l'11,5% delle donne incinte ha subito qualche forma di violenza da parte del partner: per il 50,6% di queste la violenza durante la gestazione è rimasta uguale, mentre per il 16,6% è aumentata e per il 15% ha avuto inizio proprio in quel periodo.

Violenza in gravidanza

- Gli **organi** più colpiti sono l'addome, il seno e i genitale: talvolta può associarsi anche abuso di carattere sessuale

- I principali **fattori di rischio** sono:
- ✓ Una storia di violenza precedente
- ✓ Una gravidanza indesiderata (↑ rischio di violenza di circa 4 volte)
- ✓ Giovane età: in letteratura questo dato è costante, e più giovane è l'età della donna più aumenta il rischio di violenza, con un picco tra i 16 e i 19 anni (↑ rischio di violenza di circa 3 volte)

Violenza in gravidanza

- Una recente meta-analisi di 14 lavori pubblicati in Europa e nel Nord America conferma l'esistenza di una associazione tra violenza in gravidanza e basso peso alla nascita, che si mantiene anche quando i dati vengano corretti eliminando possibili bias come uso di alcool, droga o ridotto aumento ponderale materno

- Il meccanismo attraverso cui la violenza agisce in tutte queste condizioni non è ben chiaro, ma probabilmente esiste un **effetto diretto** del trauma addominale con conseguente rilascio di prostaglandine e attivazione dell'attività contrattile ed uno **indiretto** mediato dallo stress con rilascio di catecolamine, vasocostrizione ed ipossia fetale

- Uno studio multicentrico scandinavo su 3539 pazienti ginecologiche ambulatoriali ha rilevato nel 20.7% dei casi una storia di abuso sessuale: questa era significativamente associata ($P<0.01$) a **dolore pelvico cronico** (DPC) come motivo della visita, a pregresse laparoscopie, presenza di sintomi psicosomatici, numero elevato di visite mediche, valutazione scadente del proprio stato di salute

- Le conseguenze della violenza sessuale sul piano psichico sono prevalentemente definite dal **Disturbo post traumatico da stress** (PTSD)

  Sono state osservate nell'ambito dei PTSD alterazioni dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, in termini di down-regulation secondaria allo stress cronico

  Le alterazioni stress correlate di varie funzioni nervose ed endocrine potrebbero portare nel tempo ad un danno cumulativo di molte funzioni fisiologiche

Sul benessere e sulla salute dei minori

- La violenza contro le donne ha conseguenze rilevanti anche sui figli delle vittime.
- L'OMS nel rapporto del 2002 già rilevava che i bambini che assistono alla violenza tra genitori presentano un rischio più elevato per una moltitudine di problemi affettivi e comportamentali, tra cui ansia, depressione, scarsi risultati scolastici, basso livello di autostima, disobbedienza, incubi e disturbi fisici.

IL REATO DI ATTI PERSECUTORI ex art. 612 bis c.p.

- Delitto contro la libertà morale.
- Delitto doloso che prevede la rappresentazione dell'evento. L'elemento soggettivo è la volontà della condotta e dell'evento.
- I reati di minaccia continuata e di molestie reiterate sono assorbiti dalla fattispecie.
- Non è necessario che le condotte reiterate siano uguali.
- Il reato può essere realizzato con qualsiasi modalità
- La struttura oggettiva del reato è incentrata sulla reiterazione di condotte minacciose o moleste, e sulla previsione di correlati effetti psichici.....
- .....tali condotte devono arrecare un perdurante stato di ansia e di paura (considerando le circostanze oggettive e soggettive) o....
- .....ingenerare un fondato timore per l'incolumità personale propria, di un prossimo congiunto, o di
- altra persona legata da relazione affettiva (parenti, amici, etc) o.....
- .....portare a restringere, o ad alterare le proprie abitudini di vita,

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – SENTENZA 11 novembre 2011, n.41011

I compotamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di **maltrattamenti** quando, valutati unitariamente, evidenziavano l'esistenza di una volontà finalizzata a realizzare un regime di vita avvilente e mortificante per il coniuge stesso.

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte è chiamata a valutare la responsabilità penale di un marito che per anni aveva fatto vivere la moglie in un clima di terrore, tanto da cercare riparo prima dai figli e poi addirittura da dormire in automobile. I giudici di legittimità confermano la sentenza impugnata, affermando che la penale responsabilità dell'imputato emergeva dalle ripetute manifestazioni di violenza sia di carattere fisico, mediante percosse, sia di carattere morale, mediante ingiurie ed umiliazioni, comportamenti sistematicamente espletati durante la convivenza ventennale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE
Sentenza 12 marzo - 2 luglio 2010, n. 25138

- **perchè sussista il reato di maltrattamenti in famiglia occorre che sia accertata una condotta (consistente in aggressioni fisiche e vessazioni o manifestazioni di disprezzo) abitualmente lesiva** della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che, a causa di ciò, versa in una condizione di sofferenza. Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto provati "uno stato di tensione" tra i coniugi e uno "stato di sofferenza" della donna, ritenuti significativi di una condotta abituale e sopraffazione da parte del coniuge
- Gli elementi a giudizio non risultano però idonei a rappresentare un'**abitualità** della condotta vessatoria dell'imputato.
- I fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata, e, stando al tenore della imputazione, **appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell'arco di circa tre anni,** per i quali è intervenuto **remissione della querela, che non rendono di per sè integrato il connotato di abitualità** della condotta di sopraffazione richiesta per l'integrazione della fattispecie in esame; tanto più che, come puntualizzato dalla Corte di appello, la condizione psicologica della donna, **per nulla "intimorita"** dal comportamento del marito, era **solo** quella di una persona "scossa...esasperata...molto carica emotivamente".
- Anche sul piano soggettivo, non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all'imputato, di una **volontà sopraffattrice idonea ad abbracciare le diverse azioni e a ricollegare ad unità i vari** limitati episodi di aggressione alla sfera morale e fisica del soggetto passivo.
- Stanti tali evidenti carenze probatorie, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.

Linee Guida Regionali

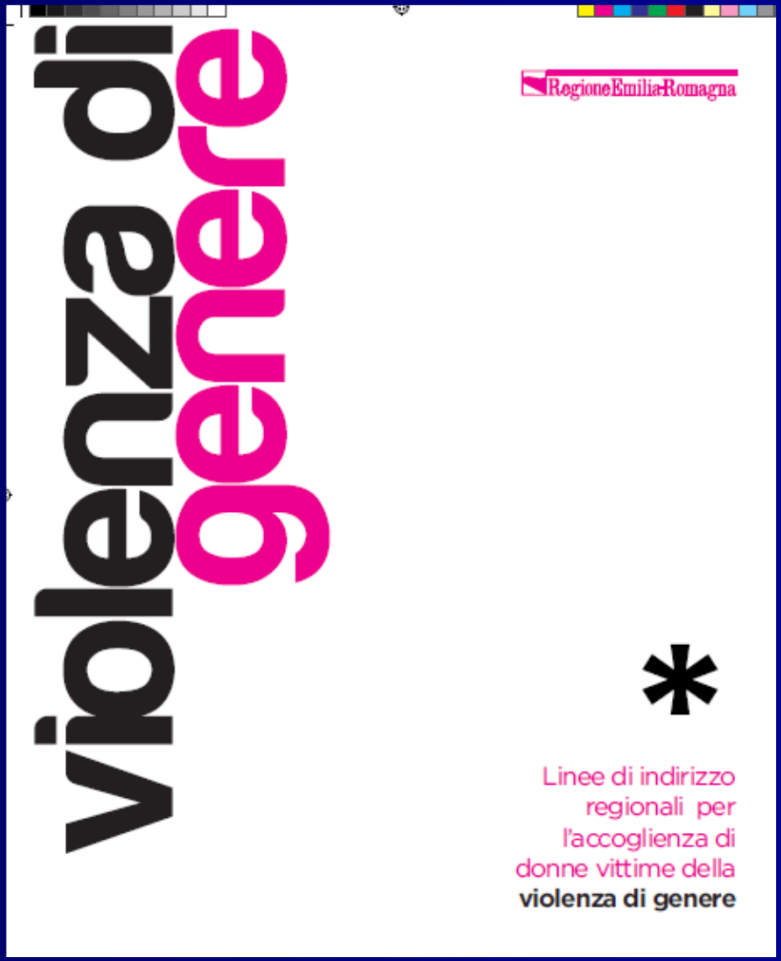

GRAZIE PER L'ATTENZIONE